

DECRETO DIRIGENZIALE N. 65 /DA del 13 FEB 2024

Oggetto: Contenzioso Cascio Filippo/Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Visto che nel giudizio innanzi al Giudice di Pace di Messina RG n. 761/21, tra le parti Cascio Filippo /Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 169/22 del 12/02/22, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma di € 500,00 oltre interessi per € 31,61 nonché al rimborso delle spese di giudizio per € 183,00 oltre CPA e spese generali per un totale di € 209,96 e dunque per un totale complessivo di € 740,87;

VISTO l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;

VISTO il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

VISTI:

- il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

- il regolamento di contabilità di questo Ente di cui alla delibera n. 5/AS dell'1/10/2016, approvato con delibera della Giunta della Regione Siciliana n. 465 del 19/11/2018;


RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente".

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 740,87 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 169/22 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 740,87 in favore di Cascio Filippo nato a Messina il 26/07/85 c.f. CSCFPP85L26F158V tramite bonifico c/c IBAN IT24N 03015 03200 000005686526 allo stesso intestato.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio*



passalacqua mario

Firmato il 11/04/2022 10:46

Seriali Certificato:
102884317776255120268734627698072112267

Valido dal 31/08/2020 al 31/08/2023

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il giudice onorario di pace di Messina d.ssa Francescaromana Puglisi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 761/2021 R.G. intrapresa

da

CASCIO FILIPPO, c.f.: CSCFPP85L26F158V, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Passalacqua giusta mandato in calce all'atto di citazione,

- attore -

contro

CAS - CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, con sede in Messina, c.da Scoppo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- convenuto -

oggetto: responsabilità civile - risarcimento danni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

Cascio Filippo conveniva in giudizio il CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane premettendo che, in data 8 maggio 2020, verso le ore 07:40, percorreva, a velocità moderata, l'autostrada A/18 Messina-Catania nella corsia di sorpasso (poiché la corsia di marcia era chiusa per lavori), quando, all'altezza della progressiva km 11 Scaletta Zanclea, all'interno della galleria "Guidomandri", sentiva un forte rumore dovuto ad un oggetto che colpiva il parabrezza dell'auto, provocando una lesione all'altezza del lato guida. L'attore deduceva che lentamente riusciva a raggiungere il casello di Taormina ove richiedeva il

11/04/22, 10:59

Posta in arrivo per le caselle PEC abilitate all'utente CLORINDA.MIFA

Sentenze
UPP/05

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

-- < avvmariorpassalacqua@pec.giuffre.it >

A

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

Notificazione a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Lunedì 11-04-2022 10:49:00

Spett.le CAS - Consorzio Autosrade Siciliane,

nell'interesse del Sig. CASCIO Filippo, trasmetto in allegato quanto in oggetto.

Distinti saluti.

Avv. Mario Passalacqua

S. m.

Siciliane		
11 APR. 2022		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge 21.1.1994 n.53 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale. L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio unitamente alla relazione di notificazione contenente i dettagli relativi alla procedura di notifica. La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente, riconoscibili in quanto presentano il suffisso .p7m. Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

- 1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;
- 2) per la verifica della firma seguire le istruzioni riportate dall'Agenzia per L'Italia Digitale presenti al seguente indirizzo <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica>

X SIRCUS

Allegati:

Sentenza_n._169_del_2022_CASCIO-signed.pdf

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CAS-signed.pdf

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 10121
del 11-04-2022 Sez. A



soccorso stradale della Polstrada che, intervenuta sui luoghi, certificava l'accaduto, e che l'autovettura di sua proprietà riportava danni per euro 839,79 come da preventivo in atti, di cui chiedeva il risarcimento al CAS, quale custode e responsabile ex art. 2043 e 2051 c.c., ma senza ottenere riscontro. Concludeva per la condanna del convenuto Consorzio al pagamento in suo favore della complessiva somma pari ad euro 1.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Il CAS, sebbene regolarmente citato, non compariva e ne va dunque dichiarata la contumacia.

In esito all'istruttoria, all'udienza del 26 gennaio 2022, la causa era riservata a sentenza.

Come noto, il rapporto che si instaura tra gestore (che fornisce una prestazione consistente nella disponibilità dell'autostrada) ed utente (che paga come corrispettivo del servizio un prezzo pubblico) ha natura contrattuale, con la conseguenza che, ad esso, si applica la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. - responsabilità del custode - non essendo ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del potere di controllo del gestore sulla rete autostradale, poiché la custodia è circoscritta e limitata ad un'area, anche se vasta, comunque controllabile sul piano pratico. Tale conclusione non viene smentita dall'esistenza di tratti autostradali non a pagamento, atteso che il nostro ordinamento conosce anche contratti a titolo gratuito. Se quindi l'utente, mediante detto pagamento, stipula un contratto con il gestore della rete autostradale, il rapporto contrattuale così instaurato impone ad esso gestore una maggiore vigilanza, nonché l'obbligo di mantenere il tratto autostradale in perfetto stato di manutenzione, per assicurarne una viabilità più veloce e sicura. Giova, poi, appena evidenziare, ancora con riferimento al caso concreto delle autostrade, che la possibilità di svolgere un continuo ed efficace controllo sulla rete viaria non dipende più dall'estensione di questa, bensì va valutata alla luce delle evolute caratteristiche dei sistemi di assistenza e vigilanza che, in larga misura, condizionano anche le aspettative della generalità degli utenti. Ed è ben vero che la natura delle autostrade -

destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza - conduce a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia, essendo esse dotate di sistemi atti a raccogliere e distribuire informazioni in tempo reale, che garantiscono l'effettiva possibilità di un costante e concreto controllo sulla rete autostradale e concorrono ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo. Si intende, in tale ottica, la ragione dell'inversione dell'onere della prova previsto dall'art. 2051 c.c., e quindi mentre al danneggiato può farsi carico soltanto della prova della sussistenza dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa, il gestore delle rete autostradale è chiamato a dimostrare, per escludere la propria responsabilità, che il danno si è verificato per caso fortuito, ossia in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza in relazione alle circostanze concrete del caso (cfr. Cass. civ., 27 marzo 2015, n. 6245; *idem*, 24 febbraio 2011, n. 4476; *idem*, 19 maggio 2011, n. 11016). Tale prova si concretizza dunque nella dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Ebbene, nel caso di specie, la prova dei fatti dedotti dall'attore e la sussistenza del nesso di causalità tra essi ed il danneggiamento subito dal veicolo di sua proprietà emergono dal verbale redatto dalla polizia stradale di Giardini Naxos che, documentata la *"lesione del diametro di circa 2 centimetri nella parte centrale/sinistra del parabrezza"*, attesta che *"Alle ore 9:00 questa pattuglia verificava che entrambe le gallerie denominate "Guidomandri 2" e "Guidomandri 1" ... presentavano la volta in cemento gravemente ammalorata con parte in ferro visibile e presenza di calcinacci sgretolati a bordo strada"*. Non è emersa alcuna prova contraria, con la conseguenza che il convenuto consorzio deve essere ritenuto responsabile per i danni lamentati nell'odierno giudizio. Non rimane dunque che procedere alla relativa quantificazione.

L'attore ha allegato un preventivo di spesa pari ad euro 839,79 IVA compresa, tuttavia, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, *"... il preventivo di spesa prodotto dal danneggiato, redatto in assenza di contraddittorio e non confermato dal suo*

autore, non ha valenza probatoria e non è idoneo ai fini della determinazione del quantum debeatur." (Cass. civ., 13 maggio 2014, n. 10315). Tenuto dunque conto che l'attore ha offerto solo la prova dell'an ma non del quantum, si determina quest'ultimo in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., secondo criteri di comune esperienza nella misura di euro 500,00 cui aggiungere gli interessi legali dalla sentenza al saldo. Il CAS va dunque condannato al risarcimento di tale somma in favore di Cascio Filippo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, scaglione fino ad euro 1.100,00, valore minimo stante la modesta complessità delle questioni affrontate e detratta la fase istruttoria non effettuata.

P.Q.M.

Il giudice onorario di pace così decide:

- 1) condanna il CAS - Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento della somma di euro 500,00 oltre interessi come in parte motiva in favore di Cascio Filippo;
- 2) condanna altresì il CAS al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 49,00 per esborsi ed euro 134,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA se dovute.

Così deciso in Messina, 12 febbraio 2022.

Il giudice onorario di pace

d.ssa Francesca Romana Puglisi

93.02.2022
Cascio Filippo
CASA DI GIUSTIZIA
MESSINA



Originale P.E. x Avv.^{to}

E' copia conforme all'originale.

Messina / - 8 APR. 2022

Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Patrizia Ilardo

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.^{to}

Mario Pessolacque

nell'interesse di

Coscio Filippo

Messina / - 8 APR. 2022

Il Funzionario Giudiziario

D.ssa Patrizia Ilardo

Applicate marche per Euro

Messina 28/4/22

L'Assistente Giudiziario

UPX/RS
PASS200944

PEC

Tipo E-mail

PEC

Da

-- < avvmaripassalacqua@pec.giuffre.it >

A

autostradesiciliane - < autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

CASCIO Filippo / CAS Richiesta di adempimento a quanto statuito in sentenza del Gdp di Messina n. 169/2022 e successivo atto di precetto notificato in data 21/04/2022; trasmissione coordinate bancarie.

Mercoledì 24-01-2024 10:20:52

Spett.le C.A.S. - Consorzio Autostrade Siciliane,

scrivo la presente, nell'interesse del Sig. Dott. Filippo Cascio, al fine di richiederVi di volere provvedere al pagamento della somma complessiva di € 875,92 (euro ottocentotantacinque/92), in favore del Dott. Filippo Cascio, nato a Messina il 02.09.1978 ed ivi residente in Via Panoramica dello Stretto n. 3204 Pace (c.f.: CSCFPP85L26F158V), in forza del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 169 del 23.02.2022, emessa dal Giudice di Pace di Messina (dott.ssa Puglisi), spedita in forma esecutiva in data 08.04.2022, munita della formula di esecutorietà in pari data e notificata a mezzo posta elettronica certificata il 11.04.2022, nonchè in forza del successivo atto di precetto notificato stesso mezzo in data 21.10.2022 (Vs n. protocollo: 35415 del 21.10.2022).

Pertanto, Vorrete provvedere ad eseguire il suddetto pagamento utilizzando le coordinate bancarie che si specificano di seguito.

Conto corrente intestato a Filippo Cascio, IBAN: IT24N0301503200000005686526.

Rimanendo in attesa di Vs cortese e positivo riscontro, l'occasione è gradita per porgerVi distinti saluti.

Avv. Mario Passalacqua

Dati Tecnici:

testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml


**Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE**

Prot. 2726

del 24-01-2024 Sez. A



Stante Messa



Cout.